



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

.*.

Emittente	GO internet S.p.A. Piazza Bernini – 06024 Gubbio (PG) Capitale sociale Euro 599.176,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero Registro Imprese di Perugia: 02577660547
Modello di amministrazione e controllo	Tradizionale
Sito Web	www.gointernet.it
Data di approvazione della Relazione	27 settembre 2016

GO internet S.p.A.

Sede legale: Piazza Bernini – 06024 Gubbio (PG)

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero Registro Imprese di Perugia: 02577660547

Numero R.E.A. PG-227027

Capitale Sociale Euro 599.176,00 i.v.

PREMESSA	3
1) PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE	3
2) DIRITTO DI RECESSO	5
3) CONFRONTO TRA IL TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE E IL TESTO DI CUI SI PROPONE L'INTRODUZIONE.....	5
4) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.....	17

PREMESSA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A. (la “**Società**” o “**GO**”) riunitosi in data 27 settembre 2016 ha deliberato, tra l’altro, di sottoporre all’assemblea straordinaria della Società la proposta di cui al seguente punto all’ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Proposte di modifica dello Statuto sociale: introduzione del meccanismo di voto di lista proporzionale agli artt. 16 e 25 ed adeguamento ad alcune disposizioni in tema di *governance* previste dal Regolamento AIM e per le società quotate su mercati regolamentati; delibere inerenti e conseguenti.**

..***

La presente relazione (la “**Relazione**”) è volta ad illustrare le proposte di modifica allo Statuto sociale che si intendono sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria della Società convocata, in unica convocazione, per il 14 ottobre 2016 (l’“**Assemblea Straordinaria**”).

1) PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Articolo 10

Si rende opportuno modificare l’Articolo 10 dello Statuto al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute in tema di partecipazioni rilevanti alle previsioni dettate dal Regolamento AIM e dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”). In particolare, si propone di: (i) introdurre la specificazione che, ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione in tema di partecipazioni rilevanti, rilevano non solo il raggiungimento o il superamento delle soglie significative, ma anche la riduzione al di sotto delle medesime; (ii) recepire statutariamente le modifiche relative ai termini e alle modalità di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui alla disciplina sulla trasparenza dettata dal TUF.

Si propone, inoltre, di introdurre in Statuto il sistema di cui all’art. 83-*duodecies* del TUF, in base al quale la Società avrà facoltà (anche su istanza dei soci) di procedere all’identificazione degli azionisti ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario.

Articolo 10-bis

Ai fini di coerenza e adeguamento alle disposizioni dettate dal Regolamento AIM, si propone di introdurre un nuovo articolo 10-*bis* relativo alle operazioni con parti correlate e conseguentemente di modificare l’oggetto del Titolo IV.

Articolo 12

Nonostante la Società non sia obbligata a recepire le disposizioni in tema di *governance* previste per le società quotate su mercati regolamentati, al fine di favorire la trasparenza e la partecipazione assembleare, si ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea Straordinaria l'introduzione in Statuto del diritto degli azionisti di porre domande sui punti all'ordine del giorno e della procedura attraverso la quale le stesse dovranno essere formulate.

Articoli 16

Si propone di apportare all'Articolo 16 le seguenti modifiche: (i) ridurre dal 5% al 2,5% la quota di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati; (ii) introdurre, in luogo di quello attualmente previsto, un meccanismo di voto di lista proporzionale cosiddetto dei "quozienti".

La scelta di formulare tale proposta nasce dall'esigenza di voler adeguare la *governance* della Società alle *best practices* in termini di composizione dei consigli di amministrazione delle società quotate. In tale prospettiva, la modifica statutaria proposta, con l'obiettivo di realizzare un'adeguata rappresentatività della compagine sociale in seno al Consiglio di Amministrazione, è volta altresì – anche nel contesto dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2015 – a favorire l'ingresso di nuovi investitori interessati a sostenere, nel breve e lungo periodo, gli obiettivi strategici definiti dalla Società nel proprio piano industriale con una conseguente crescita del flottante e maggiore liquidità del titolo a beneficio di tutti gli azionisti.

Lo Statuto, nella sua formulazione vigente, prevede che l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avvenga nel seguente modo: *“Risulteranno eletti: (i) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, meno uno; e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti?”*. In sintesi, ai soci di minoranza viene riconosciuto, attualmente, il potere di esprimere un solo amministratore. Inoltre, nessun amministratore viene riconosciuto alle altre liste di minoranza che abbiano riportato un numero di voti inferiore a quello delle prime due liste, indipendentemente dal numero di voti dalle stesse conseguito.

Alla luce di quanto sopra, le modifiche proposte consentirebbero in linea di principio di ampliare la presenza di esponenti delle minoranze azionarie incrementando il numero di amministratori complessivamente espressi dalle minoranze stesse e, al contempo, incrementando il numero di liste di minoranza che possono concorrere alla nomina di un amministratore, subordinando tuttavia l'idoneità della singola lista ad esprimere amministratori al conseguimento di una percentuale minima di voti.

Articoli 18 e 19

Le modifiche proposte hanno carattere meramente formale al fine di una più puntuale e coerente definizione dell'articolato statutario.

Articoli 25

Al fine di favorire la rappresentanza delle minoranze anche in seno all'organo di controllo, si propone di modificare l'Articolo 25 riducendo dal 5% al 2,5% la quota di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati.

2) DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

3) CONFRONTO TRA IL TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE E IL TESTO DI CUI SI PROPONE L'INTRODUZIONE

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
TITOLO IV	TITOLO IV
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO - PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE	OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO - PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Articolo 10	Articolo 10
<p>10.1 Ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), è applicabile la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, <i>pro tempore</i> vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.</p> <p>10.2 Ciascun socio dovrà comunicare alla Società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e</p>	<p>10.1 Ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), è applicabile la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, <i>pro tempore</i> vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.</p> <p>10.2 Ciascun socio dovrà comunicare alla Società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>95% ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, (la “Partecipazione Significativa”).</p> <p>10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>95% – ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, (la “Partecipazione Significativa”) – <u>nonché la riduzione al di sotto delle suddette soglie.</u></p> <p>10.3 Il raggiungimento o il superamento, <u>in aumento o in diminuzione,</u> della Partecipazione Significativa costituiscono – un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro 5 <u>4</u> (cinque) <u>(quattro)</u> giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno <u>in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all’obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale</u> in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>10.4 In caso di mancato adempimento <u>L’inadempimento</u> degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative opererà <u>comporta</u> la sospensione del diritto di voto <u>delle azioni e degli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa</u> sulla partecipazione, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>10.5 <u>La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di</u></p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
	<p><u>partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società e i soci richiedenti.</u></p>
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 10-bis</i></p> <p><u>10.1-bis Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</u></p> <hr/> <p><u>Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito <i>internet</i> (la "Procedura") ed alla normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.</u></p> <hr/> <p><u>In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</u></p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
	<p><u>Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i <i>quorum</i> previsti al successivo articolo 15.2, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.</u></p> <p><u>La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore vigenti</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore vigenti</i>.</p> <p>12.2 <u>I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più</u></p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
	<p><u>tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di undici, secondo le determinazioni dell'Assemblea, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'«Amministratore Indipendente»).</p> <p>16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>16.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuale convocazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di undici, secondo le determinazioni dell'Assemblea, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'«Amministratore Indipendente»).</p> <p>16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>16.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il <u>2,5%</u> (<u>due virgola</u> cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. <u>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</u></p> <p>Le liste contengono un numero di candidati <u>da un minimo di 1 ad un massimo pari non superiore</u> al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>successiva non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i <i>curriculum</i> professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito <i>internet</i> della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Risulteranno eletti: (i) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, meno uno; e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.</p> <p>Non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.</p> <p>16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori,</p>	<p>per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuale convocazione successiva non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i <i>curriculum</i> professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito <i>internet</i> della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p><u>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</u></p> <p><u>Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</u></p> <p><u>Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:</u></p> <p>(i) <u>al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da</u></p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.</p> <p>16.5 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>16.6 Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi decaduto e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Collegio Sindacale, che nel frattempo potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione, per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione stesso.</p>	<p><u>eleggere;</u></p> <p>(ii) <u>i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente;</u></p> <p>(iii) <u>risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;</u></p> <p>(iv) <u>nel caso in cui, per completare il consiglio, più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori;</u></p> <p>(v) <u>nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto alcun amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti;</u></p> <p>(vi) <u>in caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la</u></p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
	<p>(vii) <u>maggioranza semplice dei voti; qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore indipendente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.</u></p> <p>Risulteranno eletti: <i>(i)</i> i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, meno uno; e <i>(ii)</i> il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista, <u>l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.</u> il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.</p> <p>Non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.</p> <p>16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
	<p>candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.</p> <p>16.5 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>16.6 Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi decaduto e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Collegio Sindacale, che nel frattempo potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione, per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione stesso.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.</p> <p>18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente <u>del Consiglio di Amministrazione</u> lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.</p> <p>18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente <u>del Consiglio di Amministrazione</u> con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente <u>della riunione</u> ed il segretario della riunione, se</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente <u>del Consiglio di Amministrazione</u> o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>25.1 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data di Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili</p> <p>25.2 L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Oltre al compenso annuo, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>25.3 I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>25.4 Attribuzioni e doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>25.1 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data di Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili</p> <p>25.2 L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Oltre al compenso annuo, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>25.3 I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>25.4 Attribuzioni e doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>25.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i <i>curriculum</i> professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito <i>internet</i> della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p>	<p>25.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i <i>curriculum</i> professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito <i>internet</i> della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>L'Assemblea nomina il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin dalla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione) la nomina dei sindaci non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano alle Assemblee che devono procedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>	<p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>L'Assemblea nomina il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin dalla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione) la nomina dei sindaci non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano alle Assemblee che devono procedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>
<p>25.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;</p>	<p>25.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>(b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.</p>	<p>(b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.</p>

4) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente

DELIBERA

“L’Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A., in relazione all’unico punto all’ordine del giorno della Assemblea Straordinaria,

- *preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori del 27 ottobre 2016 sul primo ed unico punto all’ordine del giorno;*
- *preso atto di quanto esposto dal Presidente,*

delibera

- 1) *di approvare le proposte di modifica dell’oggetto del Titolo IV e degli Articoli 10, 12, 16, 18, 19 e 25 dello Statuto sociale, nonché la proposta di inserimento di un nuovo Articolo 10-bis, nei termini di cui al testo riportato nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*
- 2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla suddetta delibera, apportando ogni integrazione e/o modifica risultasse necessaria ed opportuna ai fini della sua iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, purché non essenziale.*

..***

Gubbio, il 27 settembre 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione